



**COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BIELLA**

**NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, FORMAZIONE E
DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI INTERNE¹**

¹ Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 13/07/2018

PREMESSA

Il presente regolamento definisce le modalità di istituzione, formazione e disciplina delle Commissioni del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella, costituite allo scopo di contribuire all'interscambio professionale, all'approfondimento di tematiche di interesse collettivo, all'organizzazione di eventi formativi, ciascuna nelle proprie materie di competenza, nonché in collaborazione con altra/e commissione/i. Le commissioni hanno lo scopo primo di incentivare la partecipazione degli Iscritti e favorirne la collaborazione, nello spirito di appartenenza alla Categoria, nell'ambito istituzionale, informativo e formativo del Collegio.

ART. 1) – DELLA NOMINA

Le Commissioni saranno costituite da un minimo di 5 (cinque) componenti, fatta salva la Commissione Formazione per quanto al successivo art. 9. La nomina dei componenti compete al Consiglio Direttivo, a fronte di candidatura spontanea dei singoli Iscritti, da inviare via email (segreteria@collegiogeometribiella.it), in carta semplice, completa di breve descrizione della propria storia professionale, fatti salvi i principi di cui all'art. 7.

ART. 2) – DEGLI SCOPI E DEGLI OBIETTIVI

Le Commissioni svolgono la propria attività a supporto del Consiglio Direttivo su temi specifici inerenti al settore di specializzazione. Esse sono convocate dal Coordinatore in media mensilmente, ovvero ogni qualvolta se ne prospetti la necessità, mediante comunicazione formale riportante in chiaro l'ordine del giorno della riunione da recapitare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata via posta elettronica ordinaria. In via propedeutica, il Coordinatore dovrà accertarsi della disponibilità degli spazi disponibili presso la sede del Collegio, mediante istanza scritta alla segreteria (segreteria@collegiogeometribiella.it).

ART. 3) – DELL'ISTITUZIONE

Sono istituite, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella, le seguenti Commissioni:

1. *Formazione professionale*²;
2. *Sicurezza cantieri*;
3. *Geomatica, cartografia, topografia e catasto*²;
4. *Edilizia, urbanistica*²;
5. *Estimo, amministrazione stabili, perizie giudiziarie*;
6. *Giovani e scuola*²;
7. *Protezione Civile*;
8. *Prevenzione incendi ed energia*³.

Il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di incrementarne il numero o modificarne le aree tematiche in relazione a sopravvenute esigenze o mutati orientamenti professionali.

ART. 4) – DEL COORDINATORE

Il Coordinatore della Commissione viene nominato a maggioranza tra i componenti della commissione nella seduta di insediamento della medesima. Ha funzioni di referente verso il Consiglio Direttivo e può essere un membro di quest'ultimo. Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione, che elegge al suo interno un Segretario e un Referente regionale. Le cariche, così nominate, vengono comunicate alla segreteria di Collegio.

Il Coordinatore può chiedere il supporto degli altri componenti della Commissione per distribuire l'eventuale eccessivo carico di lavoro, rimanendo comunque l'unico referente verso il Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità del Coordinatore a riunire la Commissione per oltre 2 (due) mesi, lo stesso viene sostituito temporaneamente dal Segretario e, nel caso di persistenza degli impedimenti per ulteriori 2 (due) mesi, il Coordinatore deve essere sostituito internamente alla Commissione dandone espressa e motivata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Le Commissioni svolgono la loro attività sotto la responsabilità del Coordinatore che sarà coadiuvato dal Segretario; per i singoli argomenti in discussione, la Commissione potrà nominare al proprio interno uno o più relatori con il compito di raccogliere informazioni, approfondire i temi, elaborare proposte e relazionare in Commissione, proponendo al Coordinatore punti ad *hoc* da porre all'ordine del giorno.

² Rinominata con delibera del Consiglio Direttivo del 13/07/2018

³ Istituita con delibera del Consiglio Direttivo del 13/07/2018

ART. 5) – DEL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato, a maggioranza tra i componenti della Commissione, nella seduta di insediamento. Il Segretario della Commissione adempie alle relative formalità delle riunioni, redige i verbali delle riunioni indicando i componenti presenti/assenti/assenti giustificati e cura il registro di Commissione messo a disposizione dal Collegio. Predispone e sottoscrive, assieme al Coordinatore ed al Referente regionale, una sintetica ed esaustiva relazione trimestrale in cui espone: le tematiche affrontate, le argomentazioni discusse, i lavori in corso ed ultimati, eventuali iniziative anche formative, idee e richieste al Consiglio Direttivo e quanto al successivo art. 6. In caso di temporaneo impedimento a partecipare, è sostituito da un membro designato dal Coordinatore, all'atto d'apertura della seduta ovvero constatata l'assenza.

ART. 6) – DEL REFERENTE IN COMMISSIONE REGIONALE

Sono istituite presso il Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati del Piemonte Commissioni tecniche specializzate in materie e settori che interessano la professione del Geometra, del tutto similari a quelle provinciali. Al fine di garantire la partecipazione di queste ultime anche in tale ambito, ognuna dovrà, in prima seduta, nominare al proprio interno un Referente regionale; se non nominato espressamente, lo stesso si riterrà implicitamente coincidente con la figura del Coordinatore. La nomina del Referente, interna ad ogni Commissione, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo attraverso la segreteria, contestualmente alle restanti due cariche (ex artt. 4, 5).

Compito del Referente è quello di partecipare alle riunioni di Commissione Regionale ovvero delegare, in caso di impedimento, altro componente la commissione locale interpellando nell'ordine: il Coordinatore (se soggetto diverso), il Segretario, i restanti componenti. Ad ogni Commissione regionale dovrà, entro un mese, seguire una riunione della Commissione provinciale, tale da rendere tutti i componenti edotti circa novità, sviluppi e progetti a livello regionale. Gli esiti di tali incontri dovranno puntualmente risultare dalla relazione trimestrale di Commissione al Consiglio Direttivo.

ART. 7) – DEI COMPONENTI DI COMMISSIONE

Sono membri di diritto della commissione tutti i geometri iscritti e nominati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, in regola con la quota associativa, con la contribuzione previdenziale obbligatoria (DURC rilasciabile) e non sottoposti a provvedimenti disciplinari nei precedenti 5 (cinque) anni.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la durata, intervenendo assiduamente.

L'assenza, non giustificata, a tre sedute consecutive determina la decadenza automatica da membro della Commissione. L'elenco dei componenti é tenuto dal Segretario che, su impulso del Coordinatore, può richiederne l'integrazione al Consiglio, mediante sondaggio tra gli Iscritti, sia nel caso di sostituzioni per decadenza che per effettive esigenze di operatività.

La nomina di nuovi componenti spetta al Consiglio Direttivo (ex art. 1), mentre la decadenza per assenza prolungata, oltre il limite di cui al paragrafo precedente, viene constatata in seno alla Commissione e sottoposta alla ratifica del Consiglio. Le sedute sono ritenute valide con la presenza di almeno 3 (tre) componenti.

ART. 8) – DEI COMPITI DELLE COMMISSIONI

La Commissione supporta ed integra l'attività del Consiglio Direttivo: può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, ma può anche sottoporre al Consiglio istanze e suggerimenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

1. studiare ed approfondire le leggi e le norme limitatamente ai settori di propria competenza che interessano l'esercizio della professione del Geometra in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale;
2. esaminare ed effettuare proposte riguardanti le problematiche, le prestazioni professionali derivanti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, in ogni caso, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento sempre nella propria materia;
3. ricercare la collaborazione ed il confronto con altra/e commissione/i per le questioni comuni;
4. proporre e, di concerto con la commissione formazione, organizzare corsi ed eventi formativi utili all'approfondimento di temi e problematiche come ai precedenti punti nn. 1, 2;
5. redigere relazione trimestrale da sottoporre, con medesima cadenza, al vaglio del Consiglio Direttivo che, in tal modo, ne valuterà l'efficienza e l'operatività.

ART. 9) – DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE

La Commissione Formazione, come istituita al precedente art. 3.1, è l'unica Commissione per cui il Coordinatore è il Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero un Consigliere da Lui espressamente delegato: questo allo scopo di armonizzare e snellire l'interscambio e la collaborazione tra Consiglio Direttivo e Commissioni. Queste ultime sono infatti completamente rappresentate nella Commissione Formazione, i cui componenti sono i Coordinatori delle singole Commissioni, ovvero loro delegati espressamente in occasione della prima seduta di Commissione; la responsabilità dell'operato del delegato permane in capo al Coordinatore delegante. La Commissione Formazione dovrà:

- 1) recepire le indicazioni delle singole Commissioni rappresentate in proprio seno;
- 2) approvare o respingere le iniziative formative ed informative delle singole Commissioni, coordinando e calendarizzando i vari eventi;
- 3) approvare o respingere le iniziative formative ed informative di altri Collegi territoriali, Comitati regionali, ovvero altre figure istituzionali;
- 4) approvare o respingere le offerte formative ed informative di altri enti pubblici e/o privati;
- 5) favorire la collaborazione tra Commissioni interne per fini comuni (art. 8.3);
- 6) coadiuvare e collaborare con la segreteria per tutte le operazioni inerenti la registrazione dei crediti formativi in capo agli Iscritti tramite la piattaforma SINP, messa a disposizione dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- 7) redigere relazione trimestrale (art. 8.5).

ART. 10) – DELLE RIUNIONI

La Commissione é convocata dal Coordinatore; gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati mediante posta elettronica ordinaria con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.

Le riunioni della Commissione si terranno presso la sede del Collegio previa comunicazione alla segreteria del Collegio per la verifica della disponibilità dei locali. Il verbale é approvato a maggioranza.

ART. 11) – DELLA DURATA DELLA CARICA

In via ordinaria, il mandato ha termine con il mandato del Consiglio Direttivo che le ha nominate, pur mantenendo le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo delle nuove Commissioni.

La verifica del permanere delle condizioni di cui al primo capoverso dell'art. 7 compete alla segreteria del Collegio ed avviene al momento della nomina dei componenti e ad ogni anno da tale data. In caso di esito negativo, lo stesso viene comunicato via email all'interessato che ha l'obbligo di porvi rimedio entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, pena il decadimento da componente di commissione. Di tale evenienza, la segreteria informa il Coordinatore di Commissione e il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvederà, su impulso della Commissione (vedi art. 7), alla sostituzione del/i componente/i seguendo le procedure di nomina; in deroga all'art. 1, si consente la permanenza di una Commissione con meno di 5 (cinque) componenti, ma almeno 3 (tre)⁴, per non oltre 2 (due) mesi dal verificarsi dell'ultima decadenza. Scaduto tale termine in Consiglio Direttivo agirà secondo il successivo art. 12.

In via straordinaria, nel caso in cui una Commissione non presenti al Consiglio la relazione di cui all'art. 8.5 per oltre due trimestri consecutivi, quest'ultimo sarà autorizzato a convocare in audizione il coordinatore alla prima seduta utile, al fine di ascoltarne e valutarne le motivazioni. In seguito, con votazione a maggioranza, deciderà il mantenimento o meno della Commissione.

ART. 12) – DELLA RICOSTITUZIONE DI COMMISSIONE DECADUTA

Una Commissione, decaduta prematuramente al Consiglio costituente, può essere ricostituita a fronte di esplicita richiesta di disponibilità del Consiglio Direttivo presentata agli Iscritti mediante i canali ordinari (posta elettronica ordinaria/sito internet istituzionale), nel rispetto del presente Regolamento e con specifico riferimento agli artt. 1 e 7. Tale richiesta può essere indotta anche da eventuali Iscritti interessati.

ART. 13) – DELLA PRESTAZIONE

Non é previsto alcun gettone di presenza né alcun rimborso per la partecipazione alle Commissioni. Il Consiglio Direttivo si riserva di riconoscere eventuali rimborsi spese ai componenti delle Commissioni demandati a ruoli di rappresentanza fuori sede o presso altri Organi consultivi, previa autorizzazione del Consiglio stesso.

La partecipazione all'attività di Commissione non è produttiva di crediti formativi, in quanto esclusa dall'elenco di cui all'art. 3 comma 3 del Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, approvato con delibera del CNGeGL del 20/12/2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15/01/2018 n. 1.

⁴ Vedasi ultimo capoverso art. 7

ART. 14) – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali proposte di modifica od integrazione del presente regolamento, accompagnate dal parere motivato delle Commissioni proponenti, potranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo che deciderà in merito. In presenza di specifiche esigenze delle singole Commissioni, potranno essere predisposti ed adottati, all'interno delle medesime, ulteriori disposizioni regolamentari purché non contrastanti il presente. Le suddette regolamentazioni dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo per la ratifica, a pena di nullità.

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente deliberazione assunta da questo Collegio in materia di commissioni interne.